



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- CROTTI MASSIMO** Presidente
- REGGIONI MARA** Relatore
- TOSI LUIGI** Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA P.U.

- sul ricorso n. 390/2015
depositato il 12/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS039402475 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS039402475 IVA-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS039402475 IRAP 2005
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dai ricorrenti:

ELETTROUNO S.R.L.
VIA MASACCIO 8/B/C/D 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

BORSIGLIA AVV. MARIACARLA
C/O LO STUDIO AVV. FULVIA COLI
VIA EMILIA SAN PIETRO 21 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

COLI AVV. FULVIA
VIA EMILIA SAN PIETRO 21 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

- sul ricorso n. 479/2015
depositato il 06/08/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS033900047 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS033900047 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS033900047 IRAP 2006
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 390/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

10/12/2015 ore 09:00

N° 59.02.16

PRONUNCIATA IL:
10.12.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
16.03.2016

Il Segretario
Sergio Cima

La Società Elettrouno srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Coli e dall'avv. Mariacarla Borsiglia ricorre con distinti ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Reggio Emilia avverso e per l'annullamento degli avvisi di accertamento di cui in epigrafe emessi per gli anni di imposta 2005,2006,2007,2008,2009,2010.

Vista la connessione soggettiva ed oggettiva la Commissione, aderendo alle istanze di parte, procede alla riunificazione dei fascicoli confluenso i fascicoli RGR 479/15, 480/15, 481/15, 482/15, 483/15 nel fascicolo RGR 390/15.

FATTO

La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa segnalava che era stato posto in essere un ampio meccanismo fraudolento basato su false fatturazioni relative a prestazioni in tutto o in parte inesistenti asseritamente effettuate da società o associazioni sportive dilettantistiche orbitanti nel settore della pallavolo; tra i clienti delle società che sulla carta si occupavano di intermediazioni nel campo delle sponsorizzazioni emergeva la società ricorrente.

L'oggetto delle fatture faceva riferimento a prestazioni di pubblicità presso il palasport di Reggio Emilia durante le partite interne di pallavolo. L'Ufficio eccepisce la genericità dei contratti e la mancata prova delle effettività delle prestazioni.

L'Agenzia delle Entrate emetteva per gli anni considerati distinti avvisi di accertamento ritenendo le fatture relative a prestazioni parzialmente (all'80%) inesistenti accertando un maggior reddito ai fini IRES ed IRAP e una maggiore imposta IVA.

Parte ricorrente contesta :

1. La tardività delle integrazioni presuntive formulate dall'Agenzia delle Entrate in quanto è principio fondamentale che la prova debba essere fornita dall'Ufficio già nell'atto accertativo in quanto è un elemento essenziale dello stesso.
 2. Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione. L'atto è nullo in quanto sottoscritto da soggetti privi di delega avente i requisiti richiesti dalla legge .
 3. Nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'unione e degli art. 27 e 97 della costituzione in relazione all'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. Omessa consegna del verbale di chiusura - l'inalienabile diritto di difesa del cittadino presidiato dall'art. 24 Costituzione ed il buon andamento dell' amministrazione presidiato dall'art. 97 Costituzione.
 4. Carezza di motivazione e difetto di prova .
 5. Per le annualità dal 2005 al 2009 :intervenua decadenza dell'attività accertativa.
- Illegittimità della ripresa operata ai fini Irap imposta alla quale non si applica il raddoppio dei termini.
6. Illegittimità delle sanzioni irrogate per la dichiarazione infedele e violazione del principio del "ne bis in idem " - violazione dei principi cardine del diritto europeo che contrastano il dettato degli articoli 2 e 4 del settimo protocollo della CEDU ed anche l'art. 50 della Carta Europea.
- Resiste l'Ufficio confutando tutte le argomentazioni di parte ricorrente.

In particolare ritiene che il raddoppio dei termini valga anche ai fini Irap dato che il dlgs 446/97 rinvia in punto di accertamento alla disciplina delle imposte sui redditi.

In ordine alla mancata attivazione del contraddittorio queste garanzie operano esclusivamente nel caso di verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività, non si applicano nel caso dei c.d controlli a tavolino.

L'attività di controllo avendo carattere amministrativo non è retta dal principio del contraddittorio. Questo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo. L'attuale quadro normativo non prevede un principio generale di contraddittorio.

L'Agenzia inoltre non ha nessun obbligo di redigere il PVC.

Presunzioni gravi precise e concordanti sono alla base della pretesa erariale a fronte delle quali la società ricorrente non ha fornito idonea controprova.

Con memorie aggiunte l'Ufficio ribadisce quanto sostenuto.

Osserva la Commissione

Si ritiene preliminarmente di dover affrontare l'eccezione di cui al terzo punto:

Nullità dell'accertamento per violazione dell'articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell'unione e degli articoli 27 e 97 della costituzione in relazione all'obbligo di attivare il contraddittorio; omessa consegna di un verbale di chiusura dell'attività istruttoria e conseguente omesso rispetto dei termini di cui all'articolo 12 legge 212/2000.

L'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 /2000) individua i diritti e le garanzie riconosciuti ai contribuenti in occasione di attività di accertamento svolte dall'Amministrazione finanziaria. In particolare il comma 7 del suddetto articolo stabilisce che, dopo il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori.

" Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza..."

Come emerge in atti nel caso di specie al ricorrente successivamente alla consegna all'Ufficio della documentazione richiesta, non preceduto da alcun processo verbale di chiusura delle operazioni, gli è stato notificato l'avviso di accertamento. L'Agenzia sostiene che il controllo in questione si è svolto internamente e pertanto non operano le garanzie di cui all'articolo 12 che rilevano nell'ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi ispezioni verifiche fiscali eseguiti presso la sede del contribuente.

Il contribuente ha diritto di essere informato della pretesa che l'amministrazione azionerà a suo carico, gli deve essere rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ed è necessario rispettare i termini imposti per l'emissione dell'avviso di accertamento, che altrimenti " non può essere emanato ".

Questo Collegio che ben conosce gli autorevoli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte ritiene tuttavia, che le garanzie poste dalla norma, siano valide a prescindere dallo spazio in cui viene attuata la verifica in quanto la norma tutela la difesa e l'affidabilità dell'accertamento e non certo il luogo in cui la verifica viene messa in atto.

La mancata formazione ed emissione di un verbale di chiusura delle operazioni, inibisce il diritto del soggetto al contraddittorio e comprime la sua possibilità di difesa.

Il contribuente si ritrova con un avviso di accertamento, ossia con un atto immediatamente esecutivo ed in grado di incidere sulla propria sfera patrimoniale, di fronte al quale egli deve agire tempestivamente per far valere le proprie ragioni.

La previsione di tale contraddittorio nella fase istruttoria costituisce espressione del principio di cooperazione tra contribuente e Fisco, cui si ispirano le norme dello Statuto del contribuente, volte a indirizzare il comportamento di entrambi i soggetti del rapporto di imposta verso la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Ogni contribuente ha necessità di essere messo al corrente e di conoscere gli atti che lo riguardano e di difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi, sia che la verifica venga effettuata presso la sede del soggetto che, e a maggior ragione, quando avvenga "a tavolino" date le minori possibilità di precedente confronto con gli accertatori.

Il contraddittorio ha una duplice valenza attua il diritto di difesa da un lato e il principio di imparzialità dall'altro grazie ad una corretta valutazione di tutti gli elementi che possono essere opposti nell'ambito di una completa istruttoria.

Tutti hanno il diritto di ricevere un provvedimento impositivo giusto emesso in esito ad un contraddittorio procedimentale. La possibilità di poter contestare e discutere il contenuto dell'atto di accertamento prima della sua emanazione è un interesse che si configura nei confronti di ogni contribuente qualunque sia la metodologia di verifica adottata, il luogo in cui questa avviene e il fatto che il tributo in oggetto sia o meno armonizzato. Diversamente ragionando infatti avremmo una disparità di trattamento in analoghe fattispecie con palese violazione del dettato costituzionale.

La mera convocazione per fornire documentazione non può di per sé assolvere l'onere di contraddittorio preventivo.

Il contraddittorio deve avere carattere sostanziale e non solo formale.

Al pari delle altre disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente la norma citata dà concreta attuazione a precetti costituzionali e, segnatamente, al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione Finanziaria (art. 97 Cost.), di capacità contributiva (articolo 53) e di uguaglianza intesa sotto il profilo della ragionevolezza (articolo 3) imponendo agli Uffici accertatori un temporaneo ma tassativo divieto a procedere, al fine di garantire al contribuente il diritto di partecipare all'accertamento tributario attraverso l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio pre-accertativo.

La Corte di Giustizia UE, (Sent. 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè) ha affermato in via generale, il carattere di diritto fondamentale comunitario del diritto di contraddire prima dell'avviso di accertamento. Il diritto al contraddittorio rappresenta per la giurisprudenza europea una regola generale pur con alcune specificità (CGE 3.7.2014 in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics).

L'art. 41, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, stabilisce che: "1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.... ."

Il ricorso è pertanto accolto e ogni altro motivo si ritiene assorbito.


La particolarità della materia trattata e l'obiettiva incertezza delle questioni, l'altalenante giurisprudenza, configurano quelle eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di giudizio

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Reggio Emilia, 10/12/2015.

Il Relatore



Il Presidente

